CAMERA DEI DEPUTATI N. 2748

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CICCARDINI

Presentata il 14 ottobre 1970

Regolamentazione della vivisezione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente progetto di legge si propone di regolare con norme precise la vivisezione sugli animali, per evitarla in tutti quei casi, in cui non è necessaria, e per renderla meno crudele negli altri.

Si vuole in questa maniera affrontare una piaga vergognosa, anche se non molto nota, che si aggiunge al già troppo grave capitolo del maltrattamento e delle crudeltà nei confronti degli animali. Ingiustamente si dice che gli italiani non amano gli animali: una grande maggioranza di zoofili è tiranneggiata da un piccolo numero di sadici che sfogano sugli amici dell'uomo le loro malformazioni e i loro istinti perversi.

Ma senza affrontare qui il più vasto problema di una moderna zoofilia in un paese civile come il nostro, vogliamo raccomandare al Parlamento la necessità di sciogliere uno dei più dolorosi casi di pessimo comportamento verso gli animali, che ha grandi possibilità di influire sul costume, perché messo in atto da uomini dediti alla scienza e alla cultura. Dobbiamo sottolineare che questa proposta è il risultato di un moto di opinione, che si è formato negli ambienti scientifici prima, e nella più ampia coscienza dei cittadini, dopo.

Viviamo in un'epoca di esaltanti conquiste della medicina, della chirurgia, della farmacologia, della biologia e di tutte le altre discipline collegate direttamente o indirettamente alla salute dell'uomo. Ed è facile, in quest'atmosfera di generale deferenza verso i responsabili del nostro benessere fisiologico, pensare che tutto ciò che oggi vien fatto in nome della scienza o da persone che vivono negli ambienti scientifici sia un tributo non soltanto giusto ma anche doveroso al progresso. E poiché una delle pratiche più diffuse nei laboratori di ricerca è la vivisezione, cioè la sperimentazione su animali vivi che nella maggior parte dei casi comporta interventi chirurgici piuttosto estesi e metodologie molto dolorose, tali da provocare quasi sempre la morte del soggetto, si è portati in buona fede a ritenere che questa pratica crudele sia necessaria e insostituibile. Un esame aggiornato e obiettivo della situazione, quale si presenta oggi nei settori di ricerca chirurgica, farmacologica, biologica, dimostra invece che la vivisezione non è più necessaria se non in circostanze particolarissime e molto limitate, e soprattutto conferma che essa può essere vantaggiosamente sostituita da altre metodologie meno disumane, meno costose e assai più sicure sul piano dei risultati. In secondo luogo ci sono fondati motivi per affermare che nei laboratori in cui la vivisezione viene attualmente praticata vengono commessi abusi gratuiti, atrocità superflue che non apportano

alcun contributo alla vera scienza ma esaltano soltanto gli istinti più bassi di chi le compie e che risultano indegne non solo di un ricercatore scientifico ma di qualsiasi membro della comunità umana.

Che la vivisezione non sia più necessaria lo si può dedurre dalle seguenti constatazioni. Il famoso chirurgo inglese Christopher Gley ha affermato di recente: « Sfido qualsiasi collega a dimostrare con sincerità e onestà d'intenti e con dati alla mano che la vivisezione abbia fatto progredire la scienza medica e abbia apportato qualche miglioramento nel trattamento dei pazienti ». E fino ad oggi la sua sfida non è stata ancora raccolta. In un'interrogazione presentata al Parlamento dall'onorevole Dosi è stata descritta nei suoi orrendi dettagli una macabra sperimentazione nella quale un docente di ortopedia presso un'importante università italiana ha fatto piegare dinnanzi agli studenti esterrefatti la colonna vertebrale di 19 cani, prima ad angolo retto e poi addirittura ad angolazione minore fino a spezzarla, solo per dimostrare « che la colonna vertebrale ha una resistenza limite ». Il professor Valentino Chiodi, ordinario di anatomia degli animali domestici presso l'università di Bologna, ha confermato – ma non era certo necessaria una conferma così autorevole – « che quegli esperimenti sono stati assolutamente inutili ». Il professor Mario Asti, primario di radiologia presso l'università di Como, ha dichiarato di recente che « sovente gli esperimenti di vivisezione sono eseguiti da pseudoricercatori cinici e ottusi, i quali etichettano come ricerche scientifiche una serie di operazioni valide soltanto a costituirsi un titolo a scopo di carriera ». Testimoni oculari, nauseati da tali scempi obbrobriosi e inutili, ci hanno fornito raccapriccianti descrizioni di questi crimini perpetrati in nome della scienza e del progresso: cagne prossime a partorire squartate e svuotate dei loro cuccioli per studiare l'istinto della maternità anche nell'agonia; cani abbrustoliti per studiare i processi febbrili, riscaldati fino a farli morire per colpo di calore oppure raffreddati lentamente o rapidamente per misurare gli stati preagonici; cani sottoposti a sforzi fisici fino a farli morire per sfinimento o per collasso acuto; animali tenuti a digiuno fino a morire d'inedia oppure nutriti a forza con le miscele alimentari più cervellotiche; animali sottoposti all'azione di scariche elettriche di varia intensità e durata, mantenuti nell'impossibilità di dormire e di riposare fino al completo esaurimento e alla morte; animali impiccati in serie per valutare le modalità e la durata dell'agonia; animali ustionati col fuoco, con ferri roventi, con sostanze incandescenti, con liquidi bollenti, prima in superficie poi su tessuti sempre più interni; animali accecati o resi sordi solo per stabilire se riconoscevano ugualmente chi li sfamava, bastonati e torturati in mille modi solo per scoprire il limite della loro fedeltà verso l'uomo.

Solo chi parte dal deliberato proposito di frodare la buona fede dei suoi simili ed è completamente privo di ogni senso di umanità può sostenere che esperimenti di questo genere – e ci siamo limitati a ricordare i meno raccapriccianti – favoriscono il progresso della scienza e servono a migliorare la salute del genere umano.

Molti animali, specialmente quelli di maggior mole come cani, gatti, scimmie, vengono ancora oggi sacrificati a scopo didattico e dimostrativo. In realtà lo scopo principale di questi esperimenti è quasi sempre quello di dimostrare cose che si conoscono già da secoli e che sono già ampiamente riportate da tutti i testi di fisiologia. L'equivoco diventa più grave e inaccettabile quando si afferma che certi esperimenti sono necessari alla chirurgia sperimentale. Ma quale efficacia didattica può avere un intervento chirurgico praticato nel torace piccolo e stretto di un cane, per studenti che negli anfiteatri delle scuole di medicina siedono a venti, trenta, quaranta metri dal tavolo operatorio? È ovvio immaginare che migliori risultati dimostrativi si ottengono con riprese filmate o televisive a circuito chiuso effettuate dal vero, su pazienti, nel corso di normali interventi operatori effettuati dai maestri della chirurgia. Se poi fosse assolutamente necessario ricorrere all'animale si potrebbe – con tutte le precauzioni suggerite dal rispetto e dalla pietà – sacrificare un numero molto ristretto di soggetti per filmare certi esperimenti e sfruttare poi tale materiale per farne un gran numero di copie, per attuare sequenze ingrandite e rallentate, a tutto vantaggio degli studenti, i quali potrebbero proiettare questi film in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione di tempo. In quanto alle esercitazioni pratiche, è fuor di dubbio che le sole efficaci sono quelle effettuate sul cadavere e che quelle sull'animale sono un surrogato inutile e inadeguato.

Bisogna inoltre ricordare che in questi ultimi tempi i sussidi didattici sono diventati numerosissimi e molto perfezionati. Esistono simulacri anatomici dettagliatissimi e smon-

tabili che rendono assolutamente superflui gli interventi chirurgici esplorativi sugli animali. Con l'aiuto dell'elettronica vengono poi costruiti simulatori che ricreano a piacere – e con una flessibilità assai superiore a quella offerta dalla realtà – tutta quella varietà di anomalie che in precedenza venivano ricercate negli organismi viventi. Di recente sono poi entrati in scena gli elaboratori elettronici, che possono trasformare in termini matematici le situazioni patologiche più diverse e offrire materia di sperimentazione vastissima ad un grandissimo numero di studenti, sia sul piano individuale che collettivo.

In quanto alle ricerche di biologia e di farmacologia, la situazione non è certo migliore. Il celebre biologo danese Hans Munch afferma che soltanto il cinque per cento degli esperimenti fatti su animali risponde a un'utilità scientifica di qualche entità. Un numero sempre maggiore di scienziati di tutto il mondo sostiene inoltre che la diversità biologica tra animali ed esseri umani è tale da sollevare grandi dubbi sulla possibilità e sulla convenienza di trasferire agli esseri umani i risultati ottenuti sugli animali. In secondo luogo tali risultati appaiono utili solo quando scaturiscono da animali sani e geneticamente puri, quando cioè tale purezza viene ottenuta attraverso selezioni genetiche lunghe e controllate. Per ragioni di costo e di comodità, invece, gli animali che in Italia vengono impiegati per la vivisezione sono quasi tutti randagi, spesso tutt'altro che sani, e sicuramente impuri dal punto di vista genetico. Anche in questo settore la vivisezione e gli esperimenti dolorosi su animali vengono spesso compiuti non per favorire il progresso autentico ma solo per ricavare dati sperimentali già noti e utili soltanto ad ottenere dalle autorità competenti certe autorizzazioni per la vendita di farmaci.

Se noi proponiamo una normativa che disciplini tanto la vivisezione quanto gli altri esperimenti su animali non è solo per evidenziare questa nuova realtà, che deve essere appoggiata e coordinata da leggi moderne e adeguate, ma soprattutto per impedire che di queste pratiche se ne faccia un abuso, ancora più esecrabile proprio perchè inutile alla scienza e contrario alla coscienza di chiunque ami considerarsi un uomo dotato di tutte le sue vere prerogative. In altri termini non si intende ostacolare la ricerca scientifica veramente degna di questo nome, ma soltanto impedire gli eccessi e tutelare gli animali.

Chi pratica la vivisezione ha avuto finora buon gioco nell'affermare che gli animali sottoposti ad esperimento vengono anestetizzati e che questo trattamento viene sempre effettuato proprio perchè favorisce la riuscita degli esperimenti. Numerosissime testimonianze, degne di fede proprio perchè provengono da persone che hanno consuetudine con tali ambienti, ci permettono invece di dimostrare che in molti casi – e purtroppo sono la maggior parte – queste norme non vengono affatto rispettate. Spesso gli anestetici vengono citati più per addormentare la coscienza del pubblico che per addormentare l'animale. Spesso l'anestesia non viene praticata per non perdere tempo o sostanze anestetiche. E quando l'animale si contorce per il dolore, si arriva spesso a percuoterlo, ad inchiodargli gli arti e altre parti del corpo, per esempio la pelle dell'addome, sul tavolo operatorio, a tagliargli le corde vocali perchè con i suoi gemiti non disturbi gli altri ricercatori o addirittura chi abita nelle case vicine.

C'è poi un procedimento orrendo che il pubblico ignora. Molte volte l'animale viene tenuto fermo somministrandogli una certa dose di curaro, un veleno che paralizza i movimenti volontari ma esalta la sensibilità. In tal modo si fa credere che l'animale sia diventato insensibile al dolore. In realtà il soggetto curarizzato non si muove, non si lamenta ma soffre un doppio martirio. Al termine dell'esperimento succede poi che molte volte l'animale non venga soppresso in maniera indolore, che comporterebbe la perdita di tempo e di denaro per l'iniezione, ma con un colpo di bisturi alla gola oppure fracassandogli la testa sul tavolo di marmo. Altre volte l'animale, che ha già sopportato atroci sofferenze per alcuni giorni, non viene soppresso ma lasciato a trascinarsi per terra fino al giorno in cui verrà usato per altri esperimenti. Tutte queste informazioni non provengono certo dalla nostra fantasia: sono ampiamente documentate da testimonianze di ricercatori i quali sono pronti a disapprovare anche pubblicamente l'operato di certi loro colleghi.

Se poi qualcuno vuol controllare con i propri occhi gli orrori della vivisezione e gli aberranti limiti a cui può giungere l'inventiva malata di certi uomini di scienza, può recarsi a San Gillio, in provincia di Torino. Il segretario comunale di quel paese, il cavaliere Masselli, ha creato un canile i cui ospiti provengono quasi tutti dai tavoli della vivisezione: ci sono cani senza occhi, senza lingua, con il corpo piagato, con le corde vocali recise, con i timpani perforati; uno di essi ha perfino una zampa innestata nel petto. Sostenere che tutto questo favorisce il progresso

scientifico è un'insulto alla vera scienza, che essendo conoscenza è anche rispetto, comprensione e amore.

Un chirurgo romano piuttosto noto ha sostenuto di recente che la vivisezione, anziché limitata, dovrebbe essere estesa a tutti e in particolar modo presso i bambini i quali, avendo mani piccole, possono frugare più agevolmente nel torace e nell'addome degli animali domestici. Sono affermazioni che si commentano da sole, e non è necessario essere medici o ricercatori per intuire che premesse di questo genere conducono la gioventù non verso la scienza ma solo alla crudeltà gratuita, al disprezzo degli animali, ad un sadismo che può anche orientarsi verso obbiettivi diversi.

Una conseguenza del crescente diffondersi della vivisezione è il traffico clandestino di animali domestici. Individui di pochi scrupoli vanno in giro a razziare cani e gatti, per le strade o nei cortili o anche presso i canili municipali, e li rivendono a borsa nera agli istituti di ricerca.

Per fortuna non tutto il mondo universitario e scientifico merita di essere bollato con questo marchio. Ci sono casi in cui i docenti, di loro iniziativa e proprio per mettere un freno a questa inutile strage, hanno varato provvedimenti restrittivi: presso l'università di Perugia, per esempio, sono state abolite le tesi sperimentali che comportavano prove dolorose su animali. L'ingegner Toncin, delegato austriaco al Consiglio d'Europa, ha presentato allo stesso Consiglio una proposta che mira ad introdurre nei Paesi membri dei metodi sostitutivi della vivisezione. Presso l'università di Ankara è sorta una fondazione che ha il preciso impegno di studiare questi metodi. Altri istituti, tutti con identiche finalità, sono in via di costituzione altrove. Il loro secondo scopo sarà poi quello di propangandare questi metodi, in modo da illustrare i loro vantaggi a quei ricercatori che oggi – in buona o in mala fede – ritengono che la vivisezione sia uno strumento insostituibile per il progresso scientifico. Quando tali metodi diverranno operanti e generalizzati, almeno il novanta per cento degli animali potrà essere sottratto alla vivisezione.

Se noi proponiamo una normativa nuova, che disciplini tanto la vivisezione quanto gli altri esperimenti sugli animali, non è quindi solo per evidenziare queste realtà di recente acquisizione e che devono essere appoggiate e coordinate da leggi moderne e adeguate, ma soprattutto perché riteniamo necessario regolamentare meglio tali esperimenti anche nei casi in cui sono consentiti. Nella sua stesura sono state tenute presenti due esigenze solo apparentemente inconciliabili: da una parte la necessità di non ostacolare la ricerca scientifica, dall'altra quella di proteggere gli animali contro le crudeltà eccessive o addirittura inutili. A tal fine si è innanzitutto ritenuto necessario porre sotto il controllo della pubblica amministrazione tanto la vivisezione che gli altri esperimenti su animali e imporre che essi vengano effettuati in istituti e laboratori scientifici il cui numero sia limitato ad uno per regione. In tal modo risulteranno conciliate la necessità di estendere queste ricerche su tutto il territorio nazionale e quella di ottenere un'organizzazione articolata e decentrata, che impedisca le dispersioni di forze, le superflue ripetizioni di esperienze dilettantistiche e inutili. Nello stesso tempo verrà sollecitata la formazione di centri di ricerca altamente specializzati, che potranno scambiarsi in continuazione dati, impressioni e risultati ottenuti.

La normativa prevede pure che anche i privati possano ricorrere a questi istituti e laboratori per ottenere dati già acquisiti oppure sperimentazioni di nuovo tipo, che potranno così essere compiute con le dovute garanzie di serietà e di precisione. Questa concentrazione di forze significherà anche una limitazione di spesa, non solo per la ricerca in generale ma soprattutto per questi istituti, i quali potranno adottare attrezzature per la sperimentazione sempre più moderne, capaci di fornire risultati ancora più attendibili di quelli ottenuti con gli animali.

Per garantire il rispetto della legge sono stati inoltre previsti controlli diretti e indiretti, affidandoli a pubblici ufficiali, che pur rispettando le esigenze della scienza permettono ugualmente di individuare rapidamente e facilmente le violazioni.

Se per scimmie, cani e gatti è stata prevista una particolare tutela non lo si deve solo al fatto che questi animali sono dotati di intelligenza e sensibilità superiore ma anche a quello di essere gli animali domestici per eccellenza, le cui sofferenze offendono maggiormente il comune senso di pietà della gente.

L'articolo 1 fissa innanzitutto il principio secondo il quale la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali possono essere compiuti solo in funzione di precise finalità scientifiche e solo a patto che i risultati cui si tende non possano essere ottenuti con sperimentazioni di tipo diverso. Oltre a frenare le indiscriminate sperimentazioni su animali anche quando non ci sono obiettivi nuovi da raggiungere, la leg-

ge mira a sollecitare i laboratori e gli istituti italiani affinché si adeguino alle tecniche scientifiche più progredite.

La decisione sulla validità degli esperimenti è demandata al Ministero della sanità, il quale potrà autorizzare a tali sperimentazioni soltanto laboratori e istituti dipendenti dalla pubblica amministrazione. In tal modo si desidera impedire che la vivisezione e gli altri esperimenti dolorosi vengano effettuati per finalità diverse da quelle strettamente scientifiche. Un istituto o laboratorio per ogni capoluogo di regione è stato ritenuto più che sufficiente, sia per favorire un decentramento razionale sia per consentire una concentrazione di forze, un'alta specializzazione e un continuo e proficuo scambio di opinioni e di risultati.

Con l'articolo 2 si è voluto incoraggiare il ricorso a sistemi di sperimentazione più moderni e più vantaggiosi, che possano sostituire la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali. La partecipazione degli studenti alle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è stata vietata sia per consentire agli operatori una migliore concentrazione sia per evitare che la presenza di una macchina da ripresa possa favorire l'elusione della norma e il ricorso indiscriminato a queste sperimentazioni per fini didattici.

L'articolo 3 si propone di tutelare quegli animali che notoriamente sono più vicini all'uomo ed il cui uso per sperimentazioni dolorose è maggiormente riprovato dal sentimento comune. L'articolo si propone inoltre di stroncare il vergognoso traffico di animali, randagi e domestici, che rappresenta uno dei canali rifornitori di istituti e laboratori di ricerca. E poiché il ricorso a questi animali è frequentissimo ma non altrettanto indispensabile, si è ritenuto di porvi un freno sottoponendolo al controllo responsabile del medico provinciale competente. Inoltre, al fine di ottenere il rispetto delle norme nel corso degli esperimenti, si è voluto permettere che l'Ente nazionale per la protezione degli animali – avvertito con il dovuto preavviso – possa inviare un proprio incaricato per farlo assistere agli esperimenti.

La conservazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dal medico provinciale tende a consentire, con l'aiuto del registro citato dall'articolo 7, un efficace controllo.

La *ratio* informatrice dell'articolo 4 è evidente: garantire che soltanto persone tecnicamente esperte possano operare sugli animali.

L'articolo 5, ispirandosi al comune sentimento di pietà, vuole impedire che all'animale vengano inflitte sofferenze superflue e che il medesimo soggetto venga torturato oltre il ragionevole.

L'ultimo comma mira evidentemente ad impedire che si procuri l'afonia degli animali, al fine di condurre con un minor pericolo di essere scoperti quegli esperimenti – quasi sempre inutili – che la legge vuole punire e impedire. Si consideri che una fiala di anestetico per animali costa meno di 50 lire, ma l'insensibilità e il sadismo di certi sperimentatori ritiene conveniente anche un tal risparmio.

L'articolo 6 mira ad ottenere una razionale ed igienica stabulazione degli animali da esperimento, in modo da eliminare tutte quelle cause che sono alla base dell'irrequietezza e dei disagi degli animali, responsabili a loro volta del disturbo arrecato ai pazienti degli ospedali o delle case di cura, ai quali sono annessi gli stabulari.

Il registro di cui all'articolo 7 mira ad ottenere un razionale impiego degli animali, un rapido ed efficace controllo degli usi a cui sono poi effettivamente destinati, le modalità del loro acquisto e le condizioni della loro stabulazione. La trasmissione dei risultati sperimentali al Ministero della sanità permetterà inoltre di individuare con facilità gli istituti che stanno conducendo ricerche analoghe o complementari, in modo da metterli in contatto tra di loro. L'ultimo comma mira a consentire che chiunque vi abbia interesse possa ottenere queste notizie con il minimo della spesa.

L'articolo 8 vuole istituire la possibilità di esercitare un controllo costante e preventivo su ogni sperimentazione, proprio perché risulta assai più efficace la prevenzione di un crimine anziché la sua repressione.

L'articolo 9 mira a permettere alla autorità di indagare liberamente, al fine di scoprire gli illeciti. A tale scopo è infatti indispensabile poter ispezionare anche gli Istituti non autorizzati alle sperimentazioni sugli animali, dal momento che proprio in questi potrebbero verificarsi gli abusi più gravi. Per favorire questi controlli appare sufficiente, come garanzia, che le persone incaricate siano pubblici ufficiali.

Le sanzioni penali non meritano un'illustrazione analitica: esse sono graduate in rapporto alla gravità delle infrazioni che mirano a mantenere l'equilibrio tra la necessità di non imporre sanzioni troppo severe ma nello stesso tempo di scoraggiare chi tenta di eludere le disposizioni della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali sono vietati.

Sono ammessi soltanto se necessari, per un preciso e valido programma di ricerca, che dia concrete prospettive di contribuire al progresso della biologia, della medicina sperimentale, della chirurgia e della farmacologia, e sempre che non possano in modo assoluto essere sostituiti da diverse sperimentazioni.

Tali esperimenti possono essere eseguiti soltanto negli istituti e laboratori scientifici appartenenti alla pubblica amministrazione, che abbiano sede in una città capoluogo di regione, e che ne siano autorizzati dal Ministero della sanità cui dovranno rivolgere preliminarmente domanda indicando il programma di ricerca cui tendono gli esperimenti, le attrezzature a ciò predisposte, i locali destinati alla stabulazione ed alla sperimentazione, nonché il direttore dell'istituto o laboratorio.

Il Ministro della sanità decide sulle domande presentate ai sensi del precedente comma, autorizzando alla sperimentazione non più di un istituto o laboratorio per capoluogo di Regione. L'autorizzazione ha durata biennale.

L'istituto o laboratorio autorizzato ai sensi del precedente comma può svolgere, ove ne sia richiesto, sperimentazioni per conto di enti o privati che abbiano sede o domicilio nella Regione.

ART. 2.

La vivisezione ed ogni altro esperimento sugli animali a scopo didattico sono vietati.

È però consentito, nel rispetto del disposto degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, eseguire riprese fotografiche e cinematografiche, da destinarsi a scopo didattico, di operazioni di vivisezione od altri esperimenti su animali.

All'esecuzione di tali operazioni od esperimenti non possono assistere gli studenti o comunque coloro alla cui istruzione sono destinate le riprese.

ART. 3.

La vivisezione e gli altri esperimenti sulle scimmie, sui cani e sui gatti, sono vietati anche nei casi e negli istituti o laboratori di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1.

Eccezionalmente, per ogni singolo caso, il medico provinciale della città ove ha sede l'istituto o laboratorio, su domanda motivata del direttore di quest'ultimo, ove ritenga necessario ed indispensabile ai fini della validità scientifica dell'esperimento l'uso di una scimmia, di un cane o di un gatto, può autorizzare, con provvedimento scritto motivato, il singolo esperimento.

In tal caso il provvedimento di autorizzazione, corredato di copia autentica della domanda inoltrata dall'istituto o laboratorio al medico provinciale, a cura di questa autorità deve essere notificato al presidente della locale sezione provinciale dell'ente nazionale per la protezione degli animali, almeno sette giorni prima della data fissata per l'esperimento, che deve essere prevista nel medesimo provvedimento di autorizzazione.

Il direttore dell'istituto o del laboratorio è tenuto a conservare il provvedimento di autorizzazione per tre anni.

ART. 4.

La vivisezione può essere eseguita soltanto da laureati in medicina e chirurgia o medicina veterinaria, gli altri esperimenti su animali anche da laureati in scienze biologiche, scienze naturali e farmacia.

In caso di impiego di scimmie, cani o gatti, gli esperimenti devono essere personalmente ed esclusivamente eseguiti dall'Istituto o laboratorio ove avvengono.

ART. 5.

La vivisezione e gli altri esperimenti che possano arrecare dolore devono essere eseguiti soltanto previa anestesia totale.

Ove si possa presumere che il dolore persista dopo la cessazione dell'azione dell'anestetico, o che l'animale possa rimanere menomato in un senso, un organo od un arto, l'animale stesso deve essere soppresso prima che cessi l'effetto dell'anestesia.

È vietato servirsi dello stesso animale per più di un esperimento.

È vietato eseguire operazioni preliminari che impediscano agli animali di lamentarsi.

ART. 6.

Gli animali destinati alla vivisezione od a qualsiasi altro esperimento devono essere mantenuti in buone condizioni di stabulazione

esclusivamente nei locali di cui al terzo comma dell'articolo 1.

Questi locali devono essere ubicati in modo da non recar disturbo ai ricoverati negli ospedali o case di cura, al personale dei laboratori ed al pubblico in genere.

ART. 7.

I direttori degli Istituti o laboratori autorizzati ad eseguire la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali debbono tenere un registro costantemente aggiornato, contenente l'indicazione degli animali a loro disposizione.

In tale registro deve essere indicato ogni singolo animale, le caratteristiche che valgono ad individuarlo, la data di acquisto, la persona o l'ente da cui è stato acquistato con indicazione del loro domicilio o sede, l'esperimento cui sia stato sottoposto e, in caso di morte o di soppressione, la data ed il motivo delle medesime.

Il registro deve essere ordinato cronologicamente con riguardo alla data di acquisto dei singoli animali e deve essere tenuto sempre nell'Istituto o laboratorio cui si riferisce.

Ad ogni fine anno, e comunque non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo, il menzionato registro, previo riporto su quello dell'anno a venire dei dati concernenti gli animali ancora a disposizione, dovrà essere inviato al Ministero della sanità che lo terrà a disposizione di chiunque voglia esaminarlo, sino al 31 maggio di ogni anno.

Il Ministero è tenuto a rilasciare copie di tale registro o parti di esso, a chiunque ne faccia richiesta. Le domande e le copie sono in carta libera.

ART. 8.

A tutti gli esperimenti su animali devono sempre poter assistere le guardie zoofile e le persone incaricate dal medico provinciale o dall'Ente nazionale per la protezione degli animali che ne facciano richiesta anche verbale.

ART. 9.

Le guardie zoofile di pubblica sicurezza di cui all'articolo 7 della legge 11 aprile 1938, n. 612, vigilano ai fini dell'osservanza della presente legge. Dette guardie operano secondo le direttive del medico provinciale e di concerto con l'Ente nazionale per la protezione

degli animali. Esso possono comunque agire di propria iniziativa, procedendo, quando ne ravvisino l'opportunità, a sopralluoghi ed ispezioni in laboratori ed istituti, appartenenti alla pubblica amministrazione od a privati, autorizzati o non autorizzati ad eseguire operazioni di vivisezione od esperimenti su animali.

I direttori ed il personale in genere dei laboratori od Istituti di cui al precedente comma sono tenuti a prestare la loro collaborazione alle guardie zoofile, concedendo loro libero accesso a tutti i locali e fornendo le indicazioni e le spiegazioni richieste.

Il registro di cui all'articolo 7 della presente legge deve essere tenuto sempre a loro disposizione.

Uguali poteri e funzioni spettano al medico provinciale ed ai suoi incaricati.

Le guardie zoofile, quando vengono a conoscenza di un fatto costituente reato, si conformano al disposto dell'articolo 2 del codice di procedura penale, inviando immediatamente copia del loro rapporto anche al medico provinciale ed alla locale sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

ART. 10.

Chiunque, fornito dei titoli richiesti dall'articolo 4 della presente legge, in istituti o laboratori non autorizzati ai sensi dell'articolo 1 quarto comma, esegue operazioni di vivisezione od altri esperimenti sugli animali, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 400.000. La stessa pena si applica al direttore dell'Istituto o laboratorio in cui è avvenuto il fatto.

In caso di recidiva la pena è aumentata della metà.

Chiunque, fornito dei titoli richiesti dall'articolo 4 della presente legge, esegue operazioni di vivisezione od altri esperimenti su animali fuori da laboratori od Istituti scientifici appartenenti alla pubblica amministrazione, è punito con la multa da lire 300.000 a lire 600.000.

Chiunque compie operazioni di vivisezione, o altri esperimenti su animali, vietati dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno se il reato è commesso in un laboratorio od Istituto autorizzato ai sensi dell'articolo 1 quarto comma della presente legge, e da sei a diciotto mesi se il reato avviene altrove.

Eguale pena si applica a chiunque contravvenga al disposto dell'articolo 2 terzo comma della presente legge.

Al direttore dell'Istituto o laboratorio in cui avviene il fatto si applica l'ammenda da lire 200.000 a lire 400.000.

Chiunque, senza il titolo di studio richiesto per le diverse esperienze dall'articolo 4 della presente legge, compie operazioni di vivisezione od altri esperimenti su animali, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. Alla stessa pena soggiace chi compie analoghe operazioni od esperimenti su scimmie, cani o gatti, senza l'autorizzazione del medico provinciale prevista dall'articolo 3 secondo comma.

Gli Istituti o laboratori in cui avvengono i reati previsti dai precedenti commi di questo articolo sono automaticamente inabilitati alla pratica della vivisezione per sei anni dal momento dell'accertamento del fatto.

ART. 11.

Chiunque contravviene ad una delle disposizioni dell'articolo 5 della presente legge è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi: uguale pena si applica al direttore del laboratorio o Istituto in cui eventualmente venga commesso il fatto.

Si applica inoltre la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 12.

Il direttore dell'Istituto o laboratorio che ometta di formare ovvero tenga non aggiornato od in modo irregolare il registro di cui all'articolo 7 della presente legge è punito con l'ammenda di lire 400.000 e con l'arresto fino a tre mesi.

Eguale pena si applica a chiunque impedisca o tenti di impedire alle guardie zoofile, al medico provinciale od ai suoi incaricati, l'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 8 ed articolo 10 primo, secondo e terzo comma, della presente legge.

ART. 13.

Per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge si applica, qualora il fatto non costituisca più grave reato, l'ammenda da lire 200.000 a lire 300.000.